

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1803-bis

DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio, approvato dalla 10^a Commissione permanentemente nella seduta del 19 aprile 1990, degli articoli da 1 a 5 del

DISEGNO DI LEGGE N. 1803

«Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali»

**presentato dal Ministro dell'Industria, del Commercio
e dell'Artigianato**

(BATTAGLIA)

di concerto col Ministro dell'Interno

(GAVA)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(FANFANI)

col Ministro delle Finanze

(COLOMBO)

col Ministro del Tesoro

(AMATO)

col Ministro dei Lavori Pubblici

(FERRI)

col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(FORMICA)

col Ministro della Marina Mercantile

(PRANDINI)

col Ministro del Commercio con l'Estero

(RUGGIERO)

col Ministro delle Partecipazioni Statali

(FRACANZANI)

col Ministro della Sanità

(DONAT-CATTIN)

col Ministro per i Beni Culturali e Ambientali

(BONO PARRINO)

col Ministro dell'Ambiente

(RUFFOLO)

col Ministro per il Coordinamento delle Politiche Comunitarie

(LA PERGOLA)

**col Ministro per il Coordinamento delle Iniziative
per la Ricerca Scientifica e Tecnologica**

(RUBERTI)

col Ministro per la Funzione Pubblica

(CIRINO POMICINO)

e col Ministro per gli Affari Regionali ed i Problemi Istituzionali

(MACCANICO)

comunicato alla Presidenza il 2 giugno 1989

**Norme sulle istituzioni funzionali all'attuazione del Piano
energetico nazionale**

DISEGNO DI LEGGE

Capo I

CONSIGLIO SUPERIORE DELL'ENERGIA

Art. 1.

(Consiglio superiore dell'energia)

1. È istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un Consiglio superiore dell'energia quale organo di consulenza per il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sulle questioni energetiche ed in particolare con il compito di esprimere pareri e formulare proposte, su richiesta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nelle materie oggetto del Piano energetico.

2. Il Consiglio superiore dell'energia è presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e si compone di:

a) nove membri scelti fra eminenti personalità della scienza, dell'economia, dell'energia e della produzione o che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di speciale responsabilità e rilievo;

b) il Governatore della Banca d'Italia, i presidenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici, del Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA), dell'Ente nazionale idrocarburi (ENI), dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL), della Confederazione italiana dei servizi pubblici degli enti locali (CISPEL), dell'Istituto centrale di statistica (ISTAT), dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), i direttori dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL).

3. Sono membri di diritto del Consiglio il direttore generale delle fonti di energia e delle industrie di base e il direttore generale delle miniere e della geologia del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il direttore generale del demanio del Ministero delle finanze ed il direttore del servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente.

4. I membri non di diritto del Consiglio durano in carica quattro anni e sono nominati dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5. Il Consiglio stabilisce le regole per il proprio funzionamento. La segreteria è assicurata dalla Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base.

Capo II

ISTITUZIONE DELL'ENTE PER LA SICUREZZA NUCLEARE E LA PROTEZIONE SANITARIA

Art. 2.

(Ente per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1990, la Direzione per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria dell'ENEA assume la denominazione di «Ente per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria», con personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia finanziaria, gestionale ed operativa, sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. All'Ente per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria sono trasferite le funzioni e i compiti attualmente spettanti all'ENEA in materia di sicurezza nucleare e protezione sanitaria del lavoratore, della popolazione e dell'ambiente ai fini della vigilanza e del controllo sulle attività connesse all'uso pacifico delle radiazioni ionizzanti.

3. In particolare, l'Ente per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria provvede ai compiti di analisi, autorizzazione e controllo, anche attraverso forme di collaborazione internazionale e la partecipazione a programmi di ricerca nel campo delle autorizzazioni e controlli di sicurezza, relativamente ai seguenti campi:

a) radioprotezione in relazione agli usi non energetici di sostanze radioattive ed al monitoraggio delle radioattività ambientali, anche per quanto riguarda i rilasci radioattivi in altri Paesi e lo sviluppo di modelli sistemici di impatto ambientale delle radiazioni, anche in coordinamento con l'ISPESL;

b) trattamento e condizionamento dei rifiuti radioattivi nonché azioni relative allo smantellamento degli impianti esistenti;

c) esercizio di impianti nucleari, ivi incluse le macchine sperimentali per la fusione.

4. L'Ente, inoltre, partecipa agli studi sullo sviluppo dei reattori intrinsecamente sicuri per gli aspetti relativi ai criteri ed ai controlli di sicurezza.

5. Per le attività connesse ai compiti di ricerca scientifica e tecnologica trova applicazione l'articolo 3, comma 2, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Art. 3.

(Organi dell'Ente per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria)

1. Organi dell'Ente per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria sono il presidente, il consiglio direttivo ed il collegio dei revisori.

2. Il presidente è nominato, ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Dura in carica cinque anni e può essere confermato solo per un secondo quinquennio. La carica di presidente è incompatibile con la qualità di amministratore o dipendente di enti pubbli-

ci economici o di componente degli organi di amministrazione di società commerciali. È fatto salvo quanto disposto dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14.

3. Il consiglio direttivo è composto dal presidente e da otto membri, di cui: quattro scelti tra persone particolarmente competenti in materia di sicurezza degli impianti, di protezione della popolazione e di tutela dell'ambiente; tre esperti designati rispettivamente dai Ministeri dell'ambiente, della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; un esperto in materia giuridico-amministrativa od economico-finanziaria. I membri del consiglio direttivo sono nominati con il procedimento stabilito dall'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e durano in carica cinque anni.

4. Il collegio dei revisori, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, dura in carica cinque anni ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, dei quali un revisore effettivo, con funzioni di presidente, ed un revisore supplente designati dal Ministro del tesoro e gli altri scelti tra persone iscritte nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro del tesoro, sono fissati gli emolumenti del presidente e dei componenti del consiglio direttivo e del collegio dei revisori.

Art. 4.

(Regolamento)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, dell'ambiente, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e per la funzione pubblica, sono disciplinate le competenze degli organi, l'organizzazione,

la gestione, l'amministrazione e la contabilità dell'Ente per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria, nonché il regolamento dei rapporti patrimoniali tra l'Ente per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria e l'ENEA.

2. Fino alla costituzione degli organi dell'Ente, i compiti attualmente spettanti agli organi dell'ENEA sono esercitati da un commissario nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Il controllo della gestione è affidato al collegio dei revisori dell'ENEA.

Art. 5.

(Personale e finanziamento)

1. Il personale dell'ENEA in servizio alla data del 31 dicembre 1989 presso la Direzione per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria è trasferito, nel limite massimo di trecento unità, all'Ente per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito l'ENEA.

2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dell'Ente sono disciplinati secondo le norme previste per il personale dell'ENEA.

3. All'Ente per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria è assegnato un contributo di lire 50 miliardi a decorrere dall'anno 1990.

4. Il contributo di cui al comma 3 affluisce ad apposito conto corrente infruttifero istituito presso la tesoreria centrale dello Stato, intestato all'Ente per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria, dal quale vanno effettuati i prelevamenti in relazione alle effettive necessità di cassa.